

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## PARTE GENERALE

*ex D.Lgs. n. 231/2001*

---

**Data di approvazione**     27 maggio 2021

---

**ICT Consulting S.p.A.**  
C.F. e P.I. 12472460158  
e-mail: ictc@ictc.it  
tel: +39 02 6764221

**Sede di Milano:**  
Piazzale Luigi Cadorna, 4  
20123 Milano

**Sede di Roma:**  
Piazza Guglielmo Marconi, 15  
00144 Roma

---

## **DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Copyright © 2021 ICT Consulting S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.

Tutti i contenuti del presente documento, il relativo diritto d'autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale appartengono a ICT Consulting S.p.A. Nessuna parte del documento può essere riprodotta o trasmessa, in tutto o in parte, a persone fisiche o giuridiche che non siano l'azienda cliente indicata in intestazione senza il permesso scritto di ICT Consulting S.p.A. I contenuti del documento non possono essere altresì copiati, donati o venduti a terze parti senza il permesso scritto di ICT Consulting S.p.A.

ICT Consulting S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.

## **CONFIDENZIALITÀ**

I contenuti del presente documento, incluse tutte le informazioni commerciali e di mercato, sono da intendersi come strettamente confidenziali e non possono essere divulgati, direttamente o indirettamente, trasmessi o comunicati a persone fisiche o giuridiche che non siano il cliente indicato in intestazione senza il permesso scritto di ICT Consulting S.p.A. in qualsiasi momento anche successivo alla risoluzione del rapporto tra le parti.

# INDICE

<b>1. CHI SIAMO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. IL D.LGS. 231 DEL 8 GIUGNO 2011 .....</b>	<b>4</b>
2.1. LE SANZIONI .....	5
2.2. L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ .....	6
2.3. I REATI PRESUPPOSTO .....	6
2.3.1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 - 25 del Decreto) .....	7
2.3.2. I reati informatici e il trattamento illecito dei dati (Art. 24BIS del Decreto) .....	10
2.3.3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24ter) .....	11
2.3.4. I reati di falsità di monete (Art. 25BIS).....	11
2.3.5. Delitti contro l'industria e il commercio (ART. 25BIS.1) .....	12
2.3.6. I reati societari (Art. 25TER) .....	13
2.3.7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25quater).....	15
2.3.8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25quater.1) .....	15
2.3.9. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25quinquies).....	16
2.3.10. I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (Art. 25sexies)...	16
2.3.11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro (Art. 25septies).....	17
2.3.12. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25octies).....	18
2.3.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25novies).....	18
2.3.14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25decies) .....	20
2.3.15. Delitti in materia di reati ambientali (Art. 25undecies) .....	20
2.3.16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25duodecies) .....	25
2.3.17. Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25terdecies) .....	25
2.4. REATI TRANSNAZIONALI.....	28
<b>3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>30</b>
3.1. SCOPO DEL MODELLO .....	30
3.2. RISCHIO ACCETTABILE.....	30
3.3. FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO .....	30
3.3.1. Preliminare analisi del contesto aziendale .....	30
3.3.2. Individuazione delle aree di attività e dei processi a "rischio reato" .....	31
3.3.3. Disegno del Modello.....	32
3.4. ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO .....	32
3.5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	33
3.6. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO .....	33
3.6.1. "Parte Generale" .....	33
3.6.2. "Parte Speciale" .....	33
3.7. PRINCIPI DI CONTROLLO.....	34
3.7.1. "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua" .....	34
3.7.2. "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo" .....	34
3.7.3. "Tutti i controlli devono essere documentabili" .....	34
3.7.4. "Diffusione del Modello e formazione del personale" .....	34

---

<b>4. L'ANALISI DEI RISCHI.....</b>	<b>36</b>
4.1. MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI .....	36
4.1.1. Esame della struttura aziendale ( <i>Process Assesment</i> ) .....	36
4.1.2. Individuazione delle aree di rischio .....	36
4.1.3. Analisi del rischio .....	36
4.1.4. Determinazione del grado di rischio.....	37
<b>5. IL CODICE ETICO .....</b>	<b>38</b>
<b>6. IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>38</b>
<b>7. IL CODICE SANZIONATORIO.....</b>	<b>39</b>
7.1. VIOLAZIONI.....	39
7.2. SOGGETTI DESTINATARI E SANZIONI .....	40
7.2.1. Personale dipendente non dirigente.....	40
7.2.2. Personale dipendente dirigente .....	41
7.2.3. Personale non dipendente e terzi in generale .....	41

## 1. CHI SIAMO

ICT Consulting S.p.A. è un'azienda di consulenza strategica sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), da cui prende il nome.

Fondata nel 1998 da tre professionisti appartenenti a tre generazioni di ingegneri delle Telecomunicazioni (Ing. Salvatore Randi, Prof. Ing. Maurizio Decina, Ing. Vittorio Trecordi), ICT Consulting S.p.A. è oggi una società leader nel settore e deve il proprio successo alla lunga esperienza manageriale e tecnica dei partner e alle competenze dei collaboratori.

Forte dell'esperienza manageriale e tecnica di lungo termine dei propri partner e delle competenze e capacità di più di 40 ingegneri delle telecomunicazioni (selezionati tra i migliori laureati), ICT Consulting S.p.A. offre un'ampia varietà di servizi di consulenza al fine di fornire al cliente tutti gli elementi chiave strategici e tecnici di decisione.

ICT Consulting S.p.A., con sede a Milano e Roma, ha realizzato negli ultimi anni un fatturato stabilmente superiore ai 5 Milioni di Euro.

Dal 2016 ICT Consulting è certificata secondo la **norma ISO 9001** per i sistemi di qualità.

## 2. IL D.LGS. 231 DEL 8 GIUGNO 2011

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 (nel prosieguo anche "Decreto"), ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di **"responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"**, delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in materia di contrasto alla cd. "criminalità d'impresa":

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale cui sono soggette le persone fisiche, per i reati tassativamente elencati e commessi nel loro **interesse** o **vantaggio**. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente.

Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 c.p. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso

d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto. L'innovazione normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto né l'Ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'Ente stesso. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'Ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

Il concetto di "Ente" deve intendersi in senso estensivo, comprensivo cioè di tutti i soggetti dotati di personalità giuridica, siano essi società commerciali, associazioni anche non riconosciute, fondazioni, consorzi, ecc. con la sola esclusione degli Enti Pubblici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

L'interesse o vantaggio conseguito dall'Ente grazie alla commissione di un reato rappresenta il **presupposto oggettivo** per l'attribuzione allo stesso della responsabilità amministrativa. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, invece, **presupposto soggettivo** per l'attribuzione di responsabilità all'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio è la circostanza che il reato sia stato commesso:

- da soggetti cd. "**apicali**", ovvero persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.
- da soggetti cd. "**sottoposti**", ovvero persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra e che, dunque, hanno un rapporto funzionale con l'Ente. Pertanto, rientrano in questa categoria non solo i lavoratori subordinati ma anche i soggetti che intrattengono con l'Ente un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale, di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (ad es., lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, apprendistato, tirocinio estivo di orientamento, ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 c.p.c., nonché i prestatori di lavoro occasionali).

L'Ente **non risponde** se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio dell'Ente e quindi gli interessi economici dei soci.

Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, come l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## 2.1. LE SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive concernono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## 2.2. L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

## 2.3. I REATI PRESUPPOSTO

Come anticipato sopra, le persone giuridiche non sono soggette a responsabilità amministrativa per qualsiasi tipo di reato, ma lo sono per le sole fattispecie di reato contemplate espressamente dal Decreto (cd. "**reati presupposto**").

Si tratta, attualmente, delle seguenti tipologie:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
  - reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico;
  - reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati;
- Reati transnazionali, di criminalità organizzata e di intralcio alla giustizia;
- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Reati contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati di abuso di mercato;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Reati concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- Reati in materia di violazione del diritto di autore;
- Reati inerenti all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Reati connessi all'impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati connessi al razzismo e alla xenofobia.

Nello specifico i reati cui si applica la disciplina sono i seguenti:

### **2.3.1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)**

#### **2.3.1.1. La Pubblica Amministrazione e sue figure**

Gli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Né il Decreto né il Codice Penale forniscono una definizione di Pubblica Amministrazione; tuttavia, v'è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgano attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

All'interno della P.A. assumono particolare rilevanza ai fini dei reati considerati dalle disposizioni in esame, le figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio.

A norma dell'art. 357, comma 1, c.p., infatti, "sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il comma 2 della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa statuendo che "è pubblica la funzione amministrativa



*disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.*

**Gli incaricati di un pubblico servizio**, invece, sono definiti dall’art. 358 c.p. come *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*, con ciò dovendosi intendere *“un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico e atti autoritativi che disciplinino l’attività svolta in concreto dal soggetto ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) e opera una differenziazione, nell’ambito dell’area pubblicistica, tra la pubblica funzione e il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell’incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d’ordine o puramente materiali.

Come è noto, inoltre, la riforma dei delitti contro la P.A., ad opera della legge n. 86/1990, ha consacrato a livello normativo la cd. *“concezione oggettivo-funzionale”* in tema di qualifiche soggettive, svincolandole da qualunque valutazione in rapporto al legame del soggetto con lo Stato o con altro Ente Pubblico. Pertanto, per poter pervenire ad una corretta qualificazione della funzione o del servizio svolti, è necessario riferirsi esclusivamente alla natura dell’attività (o del segmento di attività) concretamente esercitata, attraverso l’analisi del regime giuridico cui è sottoposta, ben potendo un soggetto privato (o alle dipendenze di un Ente privato) rivestire una qualifica pubblicistica nello svolgimento di talune attività.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell’azienda comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei suoi confronti che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l’ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l’azienda abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità. In tal caso all’Ente si applicherà la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all’art. 13 del Decreto - è prevista, nei confronti dell’azienda, l’applicazione delle sanzioni interdittive e cioè:

l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In particolare:

- in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) è prevista l'applicazione all'Ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli artt. 320 e 322*bis* c.p.;
- in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (artt. 319*ter*, comma 1, e 321 c.p.), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, commi 2 e 4, c.p.), è prevista l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli artt. 320 e 322*bis* c.p.; inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 del Decreto - si prevede l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive;
- in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319*bis* c.p. quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari aggravata (art. 319*ter*, comma 2, e 321 c.p.), è prevista l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli artt. 320 e 322*bis* c.p.; anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26 del Decreto, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e interdittive irrogate all'Ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'Ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### 2.3.1.2. ART. 24 DEL DECRETO

I reati presupposto elencati dall'art. 24 del Decreto sono:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640*bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020].

### 2.3.1.3. ART. 25 DEL DECRETO

I reati presupposto elencati dall'art. 25 del Decreto sono:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319*quater* c.p.);

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346*bis* c.p.) [modificato dalla L. 3/2019];
- Peculato (art. 314 c.p., limitatamente al I comma) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020].

### 2.3.2. I reati informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24*bis* del decreto)

L'art. 7, comma 1, della L. 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto all'interno del Decreto l'art. 24*bis* relativo alla commissione di alcuni reati informatici. La norma prevede che:

- a) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615*ter*, 617*quater*, 617*quinqües*, 635*bis*, 635*ter*, 635*quater*, 635*quinqües* c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615*quater* e 615*quinqües* c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491*bis* e 640*quinqües* c.p., salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere e) d) ed e).

#### 2.3.2.1. ART. 24*BIS* DEL DECRETO

I reati presupposto elencati dall'art. 24*bis* del Decreto sono:

- Documenti informatici (art. 491*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615*quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635*quinqües* c.p.);

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640**quinquies** c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

### 2.3.3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24<sup>ter</sup> del decreto)

L'art. 2, comma 29, L. 15/7/2009 n. 94 ha introdotto all'interno del Decreto l'art. 24<sup>ter</sup> relativo alla commissione di delitti di criminalità organizzata. La norma prevede che:

- a) In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416, sesto comma, 416**bis**, 416<sup>ter</sup> e 630 del c.p., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416**bis** ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- b) In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 del c.p., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 1, lettera a), n. 5, c.p.p., si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- c) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- d) Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

#### 2.3.3.1. ART. 24<sup>TER</sup> DEL DECRETO

I reati presupposto elencati dall'art. 24<sup>ter</sup> del Decreto sono:

- Associazione per delinquere, anche transnazionale (art. 416c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche transnazionale (art. 416**bis** c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416<sup>ter</sup> c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche transnazionale (art. 74, D.PR. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

### 2.3.4. I reati di falsità di monete (art. 25**bis** del decreto)

L'art. 25**bis** del Decreto - introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001 ("*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la così detta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare delle sanzioni pecuniarie e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse. In particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'art. 453 c.p., è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;  
per i delitti di cui agli artt. 454, 460 e 461 c.p., è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  
per il delitto di cui all'art. 455 c.p., è prevista a seconda del fatto commesso - l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita per l'art. 453 c.p. (da trecento a ottocento quote) ovvero per l'art. 454 c.p. (fino a cinquecento quote), ridotta da un terzo alla metà;  
per i delitti di cui agli artt. 457 e 464, comma 2, c.p., è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a duecento quote;  
per il delitto di cui all'art. 459 c.p. è prevista l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste ai punti 1, 3 e 4; 6.  
per il delitto di cui all'art. 464, comma 1, c.p., è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a trecento quote;  
per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- Inoltre, nei casi di condanna della persona fisica per uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460 e 461, 473 e 474 è prevista l'applicazione all'Ente, per una durata non superiore ad un anno, delle sanzioni interdittive.

#### **2.3.4.1. ART. 25BIS DEL DECRETO**

I reati presupposto elencati dall'art. 25bis del Decreto sono:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### **2.3.5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1 del decreto)**

L'art. 25bis.1 del Decreto, introdotto art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99, prende in considerazione una serie di delitti contro l'industria e il commercio e, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, distingue tra le diverse figure a seconda della gravità di ciascuna di esse stabilendo che:

- a) per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517ter e 517quater si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  
b) per i delitti di cui agli artt. 513bis e 514 si applica la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Inoltre, nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

### 2.3.5.1. ART. 25BIS.1 DEL DECRETO

I reati presupposto elencati dall'art. 25bis.1 del Decreto sono:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.).

### 2.3.6. I reati societari (art. 25ter del decreto)

Queste tipologie di reato presuppongono che l'Ente, ai fini dell'insorgere della responsabilità penale, sia strutturato in forma societaria, secondo quanto previsto dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile.

Pertanto, le stesse non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14 preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25ter del Decreto ad Enti non organizzati in forma societaria.

La norma in questione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse stabilendo che:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621bis c.c., si applica la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622, comma 3, c.c., si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- e) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'art. 2623, comma 1, c.c., si applica la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- f) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 2623, comma 2, c.c., si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- g) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'art. 2624, comma 1, c.c., si applica la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- h) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'art. 2624, comma 2, c.c., si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- i) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2625, comma 2, c.c., si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

- j) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- k) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- m) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- n) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- o) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di aggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629bis c.c., si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- r) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, commi 1 e 2, c.c., si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635bis c.c., si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione di tali reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### 2.3.6.1. ART. 25TER DEL DECRETO

I reati presupposto elencati dall'art. 25ter del Decreto sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggio (art. 2637 c.c.)

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638c.c.)

### **2.3.7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25<sup>quater</sup> del decreto)**

I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, inseriti dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, sono da individuarsi in quei reati richiamati dal Codice Penale e dalle leggi speciali nonché gli altri delitti che siano comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999. La Convenzione rinvia ai reati diretti a fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, richiamando altre convenzioni, che riportano, nello specifico, dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamento di navi, esplosione di ordigni, ecc.

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Le predette sanzioni si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **2.3.8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25<sup>quater.1</sup> del decreto)**

Il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583<sup>bis</sup> c.p.) è stato inserito nel Decreto dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7 e prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote, nonché delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un Ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale delitto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.



### 2.3.9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25<sup>quinq</sup>ues del decreto)

L'art. 25<sup>quinq</sup>ues è stato inserito nel Decreto dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228 e prevede che:

- a. per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603<sup>bis</sup>, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b. per i delitti di cui agli artt. 600<sup>bis</sup>, comma 1, 600<sup>ter</sup>, commi 1 e 2, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600<sup>quater</sup>.1, e 600<sup>quinq</sup>ues, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c. per i delitti di cui agli artt. 600<sup>bis</sup>, comma 2, 600<sup>ter</sup>, commi 3 e 4, e 600<sup>quater</sup>, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600<sup>quater</sup>.1, nonché per il delitto di cui all'art. 609<sup>undecies</sup> la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati alle lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

#### 2.3.9.1. ART. 25<sup>QUINQ</sup>UES DEL DECRETO

I reati presupposto elencati dall'art. 25<sup>quinq</sup>ues del Decreto sono:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600<sup>bis</sup> c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600<sup>ter</sup> c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600<sup>quater</sup> c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600<sup>quater</sup>.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600<sup>quinq</sup>ues c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603<sup>bis</sup> c.p., cd. Caporalato).

### 2.3.10. I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25<sup>sexies</sup> del decreto)

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

#### 2.3.10.1. D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58

*“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”. Parte V – Sanzioni. Titolo I-bis - Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Capo II - Sanzioni penali:*

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 - Manipolazione del mercato

- Art. 186 - Pene accessorie
- Art. 187 - Confisca

### **2.3.10.2.ART. 25SEXIES DEL DECRETO**

I reati presupposto elencati dall'art. 25sexies del Decreto sono:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. n. 58/1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. n. 58/1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

### **2.3.11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro (art. 25septies del decreto)**

La Legge 3 agosto 2007, n.123, ha introdotto tra i reati presupposto, all'art. 25septies, i delitti ex artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La norma dispone che:

- a) In relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1 in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

È sempre più necessario occuparsi con grande attenzione a questa tipologia di reati in quanto in continua evoluzione normativa e sempre con maggiori responsabilità per l'impresa.

#### **2.3.11.1.ART. 25SEPTIES DEL DECRETO**

I reati presupposto elencati dall'art. 25septies del Decreto sono:

- Omicidio colposo commesso con violazione della specifica normativa in materia di
- prevenzione a carico del datore di lavoro e del dirigente (art. 589, comma 2, c.p. e art. 55 D.lgs. n. 81/2008)
- Omicidio colposo commesso con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.)
- Lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

### **2.3.12. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25<sup>octies</sup> del decreto)**

I reati concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo sono stati inseriti dall'art. 63 (ora art. 72), comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 con l'introduzione dell'art. 25<sup>octies</sup> all'interno del Decreto.

La norma prevede che:

- a) In relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648<sup>bis</sup>, 648<sup>ter</sup> e 648<sup>ter.1</sup> c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'art. 6 del Decreto.

#### **2.3.12.1.ART. 25<sup>OCTIES</sup> DEL DECRETO**

I reati presupposto elencati dall'art. 25<sup>octies</sup> del Decreto sono:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648<sup>bis</sup> c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648<sup>ter</sup> c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648<sup>ter.1</sup> c.p.).

### **2.3.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25<sup>novies</sup> del decreto)**

L'art. 25<sup>novies</sup>, inserito nel Decreto dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3, 171<sup>bis</sup>, 171<sup>ter</sup>, 171<sup>septies</sup> e 171<sup>octies</sup> della legge 22 aprile 1941, n. 633, dispone che si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 174<sup>quinquies</sup> della citata legge n. 633 del 1941.

#### **2.3.13.1.ART. 25<sup>NOVIES</sup> DEL DECRETO**

I reati presupposto elencati dall'art. 25<sup>novies</sup> del Decreto sono:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett a-bis), della legge 22 aprile 1941 n. 633)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, della legge 22 aprile 1941 n. 633)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione

di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171*bis*, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633)

- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171*bis*, comma 2, della legge 22 aprile 1941 n. 633)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171*ter*, comma 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633:
  - a. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - b. abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
  - c. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
  - d. detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
  - e. ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
  - f. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
  - g. fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-*bis*);
  - h. abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione

per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171<sup>ter</sup> della legge 22 aprile 1941 n. 633:
  - a. riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - b. immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
  - c. realizzazione delle condotte previste dall'art. 171<sup>ter</sup>, comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
  - d. promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171<sup>ter</sup>, comma 1, L. 633/1941 (lett. c);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171<sup>septies</sup> della legge 22 aprile 1941 n. 633);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171<sup>octies</sup> della legge 22 aprile 1941 n. 633).

### **2.3.14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25<sup>decies</sup> del decreto)**

L'art. 25<sup>decies</sup> inserito dalla legge del 3 agosto 2009 n. 116 art. 4 comma 1 e sostituito dalla legge del 7 luglio 2011 n. 121 art. 2 comma 1, prevede che in relazione alla commissione detto di cui all'art. 377<sup>bis</sup> c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

### **2.3.15. Delitti in materia di reati ambientali (art. 25<sup>undecies</sup> del decreto)**

Questo articolo fa riferimento ai reati inerenti all'ambiente ed è stato inserito dalla legge del 3 agosto 2009 n. 116, art. 4, comma 2, e sostituito con il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, art. 2, comma 1.

La norma prevede che:

- A. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'Ente:
  - a) per la violazione dell'art. 452<sup>bis</sup>, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  - b) per la violazione dell'art. 452<sup>quater</sup>, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

- c) per la violazione dell'art. 452quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'art. 727bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'art. 733bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui alle lettere a) e b) si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

B. In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'art. 137:
  - i. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - ii. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- b) per i reati di cui all'art. 256:
  - i. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - ii. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - iii. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'art. 257:
  - i. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - ii. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'art. 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'art. 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'art. 260bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'art. 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

- C. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per la violazione dell'art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
    - i. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
    - ii. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
    - iii. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
    - iv. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- D. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- E. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'art. 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'art. 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- F. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- G. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- H. Se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'art. 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

### **2.3.15.1.ART. 25UNDECIES DEL DECRETO**

- Reati previsti dal Codice Penale:
  - a) Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.);
  - b) Disastro ambientale (art. 452quater c.p.);

- c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452<sup>quinqies</sup> c.p.);
  - d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452<sup>sexies</sup> c.p.);
  - e) Circostanze aggravanti (art. 452<sup>octies</sup> c.p.);
  - f) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727<sup>bis</sup> c.p.);
  - g) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733<sup>bis</sup> c.p.).
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
    - a) Inquinamento idrico (art. 137):
      - scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
      - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo periodo);
      - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13);
      - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
      - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente con superamento dei limiti fissati dalle tabelle (comma 5, secondo periodo);
      - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11).
    - b) Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
      - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a));
      - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni previste in quantità superiori ai 200 litri o equivalenti. (art. 256, comma 6, primo periodo);
      - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. b));
      - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
      - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
      - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
    - c) Siti contaminati (art. 257):
      - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa;



- 
- comunicazione agli Enti competenti (comma 1).
  - inquinamento con sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli Enti competenti (comma 2).
  - d) Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260bis):
    - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
    - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
  - e) Traffico illecito di rifiuti (art. 260):
    - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti);
    - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, comma 6);
    - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260bis, comma 7, secondo e terzo periodo);
    - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260bis, comma 8, primo periodo).
  - f) Inquinamento atmosferico (art. 279):
    - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).
  - Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
    - a) Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli art. 1, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
    - b) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4);
-

- c) falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3bis, comma 1).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3 comma 6 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
  - a) Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.
- Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
  - a) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1);
  - b) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 9 comma 2).  
Le condotte di cui all'art. 8, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

### **2.3.16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25duodecies del decreto)**

Con D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, lo Stato Italiano ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE del 18/06/2009 con la quale il Parlamento Europeo ha inteso rafforzare la cooperazione degli Stati Membri nella lotta all'immigrazione illegale, introducendo norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

Detto Decreto Legislativo ha introdotto l'art. 25duodecies nel D.lgs. n. 231/2001 che prevede la sanzionabilità dell'Ente - sia con pene pecuniarie che interdittive - per i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi degli artt. 12 e 22, D.lgs. n. 286/1998.

Soggetto attivo del reato è il "Datore di Lavoro", per tale intendendosi non esclusivamente il soggetto che materialmente procede all'assunzione del lavoratore, bensì anche il soggetto che esercita la Funzione di Datore di Lavoro, con i relativi poteri e obblighi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità risponde del reato non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze e occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di irregolarità.

### **2.3.17. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25terdecies del decreto)**

Il D.lgs. n. 231/2001, a seguito di recentissimo aggiornamento normativo, riconosce nell'art. 25terdecies, in vigore dal 20 novembre 2017, una responsabilità dell'Ente per la cd. aggravante del negazionismo prevista dall'art. 3, comma 3bis, L. n. 654/1975 (ora disciplinato dall'art. 604bis, comma 3, c.p.), che punisce i casi in cui la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero l'istigazione e l'incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, siano fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.

### **2.3.18. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25<sup>quaterdecies</sup> del decreto)**

Questo articolo è stato inserito dalla legge del 3 maggio 2019 n. 39, art. 5, comma 1, con la quale il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di *“combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport”*, ponendosi altresì l'obiettivo di *“prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali”* e di *“promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive”*.

La norma prevede che:

- A. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- B. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), dell'articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

#### **2.3.18.1.ART. 25<sup>QUATERDECIES</sup> DEL DECRETO**

I reati presupposto elencati dall'art. 25<sup>quinqüesdecies</sup> del Decreto sono:

- h) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989);
- i) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

### **2.3.19. Reati tributari (art. 25<sup>quinqüesdecies</sup> del decreto)**

Questo articolo, introdotto dalla legge n. 157/2019 e modificato dal D.lgs. n. 75/2020, amplia il catalogo dei reati presupposto, includendo le fattispecie di cui al D.lgs. n. 74/2000 commessi per interesse o vantaggio dell'ente.

La norma prevede:

- A. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- B. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
  - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- C. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- D. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **2.3.19.1.ART. 25QUINQUESDECIES DEL DECRETO**

I reati presupposto elencati dall'art. 25*quinqesdecies* del Decreto sono:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
- c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
- d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
- e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);
- f) Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);
- g) Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);
- h) Indebita compensazione (art. 10*quater* D.lgs. n. 74/2000).

### **2.3.20. Contrabbando (art. 25*sexiesdecies* del decreto)**

Con questo articolo, inserito nel Decreto dal D.lgs. 75/2020, art. 5, lett. a), il legislatore ha inteso includere nel novero dei reati presupposto anche le fattispecie associate a condotte di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Nello specifico, la norma prevede:

La norma prevede:

- A. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- B. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
- C. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **2.3.20.1. ART. 25SEXIESDECIES DEL DECRETO**

I reati presupposto elencati dall'art. 25*sexiesdecies* del Decreto sono:

- a) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- b) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- c) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- d) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- e) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- f) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- g) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- h) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- i) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- j) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 290 DPR n. 73/1943);
- k) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291*bis* DPR n. 73/1943);
- l) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291*quater* DPR n. 73/1943);
- m) Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943).

### **2.3.21. Delitti tentati (art. 26 del decreto)**

Il D.lgs. n. 231/2001 (come modificato dal D.lgs 75/2020) prevede la punibilità dell'Ente anche per la commissione dei reati presupposto anche nelle forme del tentativo.

Nello specifico, la norma prevede che le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel decreto.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## **2.4. REATI TRANSNAZIONALI**

Il D.lgs. n. 231/2001 prevede la punibilità dell'Ente anche per la commissione di reati transnazionali definiti dall'art. 3 della Legge n. 146/2006 come quei reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- 
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

## **3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **3.1. SCOPO DEL MODELLO**

Lo scopo del Modello Organizzativo interno è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo che abbiano l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, mediante la individuazione delle attività esposte al rischio-reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello, l'Ente si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- fissare i valori dell'etica e il rispetto della legalità;
- determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'Ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Ente, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire all'Ente, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **3.2. RISCHIO ACCETTABILE**

Un concetto fondamentale nella costruzione di un Modello organizzativo e gestionale è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello e i controlli adottati.

### **3.3. FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO**

Il processo di definizione del Modello Organizzativo si è articolato nelle fasi di seguito descritte:

#### **3.3.1. Preliminare analisi del contesto aziendale**

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale e interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

Le interviste hanno riguardato le seguenti figure apicali:

- il Presidente;
- il General Manager;
- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i Responsabili di Funzione;

- gli addetti amministrativi;
- Il RSPP esterno.

### 3.3.2. Individuazione delle aree di attività e dei processi a “rischio reato”

Sulla base della sopra citata analisi preliminare del contesto organizzativo, sono state individuate:

- le aree di attività "sensibili" per la commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

L'analisi ha interessato le attività sensibili alla commissione dei reati di cui agli artt.:

- 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico;
- 24bis: delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- 25: reati legati alla corruzione e concussione;
- 25bis: limitatamente alle fattispecie relative alla falsità in monete;
- 25ter: reati societari (limitatamente ad alcune fattispecie);
- 25sexies: i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato;
- 25septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro;
- 25octies: i reati transnazionali, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita;
- 25novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- 25undecies: delitti ambientali;
- 25quingiesdecies: reati tributari.

Infatti, dopo una attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, sono stati esclusi dall'analisi di dettaglio, i reati previsti dagli artt.:

- 24ter: delitti di criminalità organizzata;
- 25bis.1: delitti contro l'industria e il commercio;
- 25quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 25quater.1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- 25quingies: delitti contro la personalità individuale;
- 25decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 25duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 25terdecies: razzismo e xenofobia;
- 25quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati
- a mezzo di apparecchi vietati;
- 25sexiesdecies: contrabbando.



Per ciascuna delle aree di attività e dei processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate:

- le potenziali fattispecie di rischio-reato;
- le possibili modalità di realizzazione delle stesse;
- le funzioni e i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, sulla base dei criteri illustrati nel prosieguo.

L'output di tale fase è schematizzato nella cd. "**mappatura dei rischi**", allegata al presente Modello, che costituisce il punto di partenza del disegno del Modello stesso.

### 3.3.3. Disegno del Modello

Sulla base dei risultati delle attività sopra descritte l'Ente, per ciascuna area sensibile e procedimento strumentale alla commissione dei reati il cui grado di rischio è risultato al di sopra della soglia di rischio considerato accettabile, ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento e i "protocolli" di riferimento volti a ricondurre il grado di rischio rilevato al di sotto della soglia di accettabilità.

Tali protocolli, contenuti nella Parte Speciale, sono stati ideati tenendo presente:

- le prescrizioni del Decreto,
- il Codice Etico adottato dall'Ente,
- le Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale elaborate da Confindustria.

## 3.4. ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO

L'Ente è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei fornitori e dei clienti e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte di tutto il Personale.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Per questo, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 231/2001, ICT Consulting ha deciso di adottare un proprio Modello che, quale "atto di emanazione dell'organo dirigente", viene approvato in apposita seduta dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ente istituisce l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Si rimanda al Codice Etico per i dettagli sull'Organismo di Vigilanza e al relativo Regolamento dell'Organismo di Vigilanza allegati al presente Modello.

Con l'adozione formale del Modello, questo diviene regola imperativa di ICT Consulting, per gli organi di amministrazione, per gli organi direttivi, per i dipendenti e i collaboratori professionisti, e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse dell'Ente medesimo (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.). L'Ente si riserva in ogni caso di implementare entro un ragionevole lasso di tempo, **comunque non superiore ad un anno dalla adozione del Modello**, le misure preventive a carattere organizzativo e procedurale non ancora in essere al momento dell'adozione del Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consentono all'Ente di beneficiare dell'esonero di responsabilità previsto dal D.lgs. n. 231/2001 e di ridurre il rischio di eventi pregiudizievoli entro livelli accettabili, intervenendo direttamente sulla probabilità che l'evento si verifichi e sull'impatto dello stesso.

### 3.5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

ICT Consulting si impegna ad attuare il Modello e ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

Le successive modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), **sono rimesse alla competenza del Responsabile della Qualità** o ad altro soggetto opportunamente individuato dal Consiglio di Amministrazione. Le modifiche dovranno in ogni caso essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

### 3.6. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da:

#### 3.6.1. "Parte Generale"

La Parte Generale contiene:

- la descrizione della normativa di riferimento, del **Modello**, della sua genesi e funzione;
- alcuni fondamentali **principi di controllo**;
- il **Codice Sanzionatorio**, che costituisce uno degli strumenti di attuazione del Modello;
- il **Codice Etico dell'Ente** (che a propria volta contiene l'enunciazione dei valori e delle linee guida comportamentali, nonché i meccanismi di nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul rispetto del Modello);
- il **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**.

#### 3.6.2. "Parte Speciale"

La Parte Speciale è focalizzata sulle aree di attività e i processi strumentali ritenuti "sensibili" e sui protocolli per la prevenzione dei reati presupposto.

A mente dell'art. 6 del Decreto, infatti, dopo avere individuato le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, il Modello dell'Ente prevede *"specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire"* e individua le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, nonché obblighi di

informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

### **3.7. PRINCIPI DI CONTROLLO**

Il presente Modello e, in particolare, i protocolli previsti nella **Parte Speciale**, si basano fondamentalmente su alcuni principi di controllo che devono trovare, e già da tempo trovano, attuazione in tutti i settori del contesto organizzativo:

#### **3.7.1. “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”**

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale attraverso cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza individuate dal Titolare del Trattamento - ICT Consulting - all'interno dell'ultimo documento sulla Privacy adottato dall'Ente (*Data Protection Impact Assessment*), cui si rimanda. Il documento sulla Privacy viene aggiornato con cadenza annuale.

#### **3.7.2. “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”**

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione al compimento di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- sia comunque identificabile per ogni processo un soggetto responsabile, poiché l'eccessiva frammentazione delle responsabilità impedisce al sistema dei controlli di funzionare adeguatamente;
- le risorse siano adeguatamente essere responsabilizzate;
- l'attribuzione delle responsabilità sia essere coerente con i compiti assegnati al soggetto responsabile e chiaramente identificabile attraverso le procedure, i mansionari o *job descriptions*.

#### **3.7.3. “Tutti i controlli devono essere documentabili”**

Il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

#### **3.7.4. “Diffusione del Modello e formazione del personale”**

La diffusione del modello ai destinatari deve riguardare, oltre al modello stesso, il Codice Etico, i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano dell'Ente.

---

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

---

## 4. L'ANALISI DEI RISCHI

### 4.1. MAPPATURA DELLE AREE SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI

#### 4.1.1. Esame della struttura aziendale (*Process Assessment*)

Al fine di individuare le aree sensibili alla commissione dei reati presupposto elencati nel Decreto è stata svolta una preliminare analisi del modello di organizzazione complessiva in essere presso l'ente, ricostruita nell'organigramma (da allegare).

Il procedimento di analisi ha seguito la suddivisione della struttura in aree funzionali, per cui per ciascuna area sono state considerate:

- le attività che vi si svolgono, raggruppate per processi;
- i soggetti coinvolti nelle attività;
- il sistema di individuazione dei compiti, delle responsabilità (deleghe, procure, *job descriptions*);
- la struttura gerarchica;
- l'esercizio del potere di spesa;
- il sistema dei controlli;
- le procedure ufficializzate;
- i rapporti con l'esterno.

Il *process assessment* è stato svolto sulla base dei dati ricavati dalla documentazione ufficiale relativa all'organizzazione dell'Ente (organigramma, procure, *job descriptions*, procedure qualità, *policy* aziendali) e di interviste con i responsabili di ciascuna area funzionale e con i cd. "*process owner*" delle attività più rilevanti.

#### 4.1.2. Individuazione delle aree di rischio

A seguito dell'analisi preliminare della struttura dell'Ente è stato possibile individuare le attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto (cd. "**attività sensibili**"), nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cd. "**processi strumentali**").

Tali aree sono state analizzate nella mappatura dei rischi.

#### 4.1.3. Analisi del rischio

Per ciascuna area di rischio è stata poi eseguita un'analisi volta a mettere in luce:

- le aree coinvolte;
- le specifiche attività sensibili e i reati ipotizzabili;
- le possibili modalità di compimento dei reati ipotizzati;
- il grado di rischio.

Il risultato ha evidenziato la sensibilità della struttura dell'Ente al compimento delle seguenti categorie di reato presupposto:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- reati legati alla corruzione e concussione;
- falsità in monete;
- reati societari (limitatamente ad alcune fattispecie);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato;
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro;
- i reati transnazionali, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

È attribuito al vertice dell'Ente, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio: apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

#### 4.1.4. Determinazione del grado di rischio

Per ciascuna area sensibile, tenuto conto anche della presenza di processi strumentali al compimento delle fattispecie di reato, è stato valutato il grado di rischio che si verifichi uno dei reati ipotizzabili.

La valutazione del rischio segue una scala di giudizio (MOLTO BASSO, BASSO, RILEVANTE, ALTO, CRITICO) che è stata appositamente delineata per la valutazione del rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 all'interno della struttura dell'Ente, combinando tra loro i seguenti fattori di valutazione:

- **IMPATTO:** è la gravità delle conseguenze derivanti a carico dell'Ente dal verificarsi dell'evento a rischio (comminazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001, perdita economica e reputazionale). La valutazione delle conseguenze dell'evento tiene anche conto dei presupposti oggettivi di punibilità dell'Ente previste dal D.lgs. n. 231/2001, ossia del presupposto che un determinato reato venga commesso dall'agente anche nell'interesse dell'Ente o che all'Ente possa comunque derivare un vantaggio suscettibile di valutazione economica dal compimento del reato.
- **PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DELL'EVENTO A RISCHIO:** la valutazione della probabilità di commissione del reato tiene conto della rilevanza del processo in cui il rischio si presenta, del processo di riferimento sull'attività istituzionale dell'Ente e sul conseguente interesse che un soggetto persona fisica potrebbe trarre dal compimento del reato.
- **EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI.**

Il rischio si considererà ACCETTABILE quando è classificato come molto basso o basso.

---

## 5. IL CODICE ETICO

L'Ente adotta in apposito Consiglio di Amministrazione un proprio **Codice Etico** che, allegato al presente Modello, ne costituisce parte integrante.

Eventuali modifiche del Codice Etico sono approvate dal Consiglio di Amministrazione in apposita seduta.

## 6. IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di ICT Consulting ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza (collegiale), con il compito di vigilare, direttamente o su segnalazione, continuativamente, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento tempestivo e costante, proponendo al Consiglio di Amministrazione modifiche e integrazioni in tutti i casi in cui ciò si renda necessario.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, allegato al presente Modello, ne costituisce parte integrante.

## 7. IL CODICE SANZIONATORIO

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, che fa riferimento a "un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", il Modello adottato dall'Ente contiene uno specifico codice disciplinare che prevede, per tutti i soggetti coinvolti, specifiche sanzioni applicabili in caso di comportamenti contrari alle regole e agli obiettivi stabiliti nel Modello stesso o dal Codice Etico allegato.

Solo grazie a tale previsione, infatti, il Modello non resta una semplice dichiarazione d'intenti sulla carta, ma diviene uno strumento efficace per rendere noto a tutti i destinatari delle regole dell'Ente che il Modello rappresenta un vero e proprio codice interno, realmente attivo ed efficace per l'organizzazione.

Il Codice Sanzionatorio costituisce parte integrante del Modello dell'Ente ed è destinato ad ogni soggetto chiamato a rispettare i protocolli operativi e di controllo, con particolare riferimento a:

- a) tutti i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società;
- b) tutte le persone e i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), siano essi appartenenti alle forze operative interne che esterne.

La violazione delle norme del Modello, oltre che delle procedure/regole di comportamento in esso richiamate comporta, pertanto, a carico dei destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di reato presupposto.

Le infrazioni al Modello verranno sempre portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Le sanzioni applicabili sono differenti a seconda della categoria di destinatari del sistema disciplinare e della gravità delle condotte illecite poste in essere.

### 7.1. VIOLAZIONI

Le sanzioni contemplate nel presente Codice Sanzionatorio saranno applicate al verificarsi di azioni o condotte non rispettose delle previsioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o condotte prescritte, nello svolgimento di attività nel cui ambito esiste il rischio di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto medesimo, nonché nell'espletamento di attività che:

- espongano l'Ente a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati presupposto di cui possa essere chiamato a rispondere; e/o
- siano direttamente indirizzati al compimento dei reati presupposto; e/o
- siano tali da determinare l'applicazione a carico dell'Ente, delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto.

**Ogni soggetto destinatario del Modello ha il dovere di segnalare le violazioni di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria attività, comunicandola tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.**



---

## 7.2. SOGGETTI DESTINATARI E SANZIONI

Sono soggetti al presente Codice Sanzionatorio tutti i dipendenti, dirigenti e non, i terzi collaboratori in genere che svolgono a qualsiasi titolo attività per conto dell'Ente, siano essi autonomi o parasubordinati, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'Ente (fornitori, consulenti, ecc.).

Il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare tiene conto dello status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

### 7.2.1. Personale dipendente non dirigente

Le regole del Modello, come tutti i protocolli comportamentali con funzione penal-preventiva adottati dall'Ente, devono essere rispettati dai dipendenti dell'Ente.

A tal fine, l'Ente **si impegna a diffondere** il contenuto del Modello e del presente Codice Sanzionatorio nei confronti di tutti i lavoratori e a garantire loro la formazione per permetterne la diffusione e l'applicazione.

La violazione dei principi contenuti nel Modello costituisce comportamento contrario ai doveri di ciascun dipendente e quindi infrazione disciplinare.

Ogni infrazione dovrà essere previamente contestata nei termini e con le procedure previste dalla legge, **in particolare dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL** in vigore per il personale dipendente.

A tal fine, un estratto del presente Codice Sanzionatorio dovrà essere affisso, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, in un luogo ove ogni dipendente dell'Ente possa prenderne visione.

Al personale dipendente sono applicabili le sanzioni contemplate dai rispettivi CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

La scelta della sanzione sarà effettuata dagli organi dell'Ente competenti all'irrogazione della sanzione medesima, sulla base della gravità dell'infrazione commessa, tenuto conto:

- dei tempi e delle modalità concrete di commissione dell'infrazione;
- dell'elemento intenzionale;
- dell'entità del danno cagionato o del pericolo cui l'interesse dell'Ente o dei terzi è stato sottoposto;
- della prevedibilità di tale danno;
- di tutte le circostanze di fatto giudicate rilevanti.

La recidiva comporta comunque l'applicazione di una sanzione più grave rispetto a quella applicata in precedenza.

I provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso del quale il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni.

### **7.2.2. Personale dipendente dirigente**

Considerato che nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di dirigente non è consentita in generale l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, fatta eccezione per il solo licenziamento, non troveranno applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica dirigenziale le sanzioni di cui al paragrafo 1).

Tuttavia, considerato d'altra parte che le sanzioni previste dal presente sistema non costituiscono mera espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, bensì misure necessarie a prevenire il compimento dei reati presupposto, secondo quanto previsto dal Decreto e a garantire il rispetto del principio di legalità, e considerato ancora che il rapporto dirigenziale è basato e strettamente connesso al permanere della fiducia riposta dal datore di lavoro nelle capacità e nella persona del dirigente, comportamenti irrispettosi delle norme contenute nel Modello potranno comportare a carico del dirigente l'applicazione delle seguenti misure sanzionatorie:

- sospensione dal servizio per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, con applicazione di una penale di importo pari alla retribuzione dei giorni di sospensione;
- risoluzione del rapporto di lavoro.

La scelta della sanzione dovrà avvenire sulla base della gravità dell'infrazione, valutata sulla base dei criteri descritti al paragrafo 1).

Al fine di poter applicare le sanzioni suddette, l'Ente introduce in ogni contratto di lavoro o lettera di assunzione che dia luogo ad un rapporto di lavoro dirigenziale una clausola con cui si dà atto dell'obbligo per il dirigente di rispettare le norme contenute nel Modello e si stabilisce che in caso di violazione da parte del lavoratore potranno essere applicate le sanzioni appositamente previste nel Codice Sanzionatorio per il personale dirigente, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

### **7.2.3. Personale non dipendente e terzi in generale**

L'Ente pretende da tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo legati all'Ente, anche temporaneamente (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: collaboratori a progetto e autonomi, consulenti esterni, appaltatori, distributori, fornitori, ecc.), il rispetto delle norme del Modello.

Devono intendersi inclusi nella presente categoria anche coloro che svolgono attività di qualsiasi tipo nell'interesse o comunque a favore dell'Ente esercitandone, anche laddove muniti dei necessari poteri, la legale rappresentanza.

L'Ente, a tal fine, provvede a comunicare il Modello a tutti i soggetti coinvolti nelle aree a rischio di cui alla mappatura e, comunque, diffondere con i mezzi più adeguati e nel modo più ampio possibile il proprio Codice Etico, traducendolo, ove necessario, anche in lingua straniera, affinché ogni terzo con cui intrattenga uno dei rapporti suddetti ne abbia conoscenza.

La violazione delle regole del Modello e del Codice costituisce inadempimento del rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Ente e comporta la facoltà per l'Ente di risolvere o comunque interrompere in tronco il rapporto in essere.

---

Al fine di poter applicare la sanzione suddetta, l'Ente, ove possibile, introduce in ogni contratto una clausola con cui si dà atto che la violazione delle norme contenute nel Codice Etico e nel Modello (se applicabile nei confronti del soggetto contraente) costituisce grave inadempimento con conseguente facoltà per l'Ente di risolvere anche in tronco il rapporto in essere, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

---

<sup>i</sup> All.A - Risk assessment Gap Analysis ICT Consulting;

<sup>ii</sup> All.B - Regolamento ODV

All.C - Codice Etico

All.D - Organigramma